



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

L'Ufficio Tributi informa:

RAVVEDIMENTO OPEROSO
ex art. 13 D. L.vo n. 472 del 18.12.1997 e succ. modif.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE ED AL PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

- comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili;
- le violazioni oggetto della regolarizzazione non devono già essere state contestate e, comunque, non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;

I.M.U. – Imposta Municipale Propria

TASI – Tributo sui servizi indivisibili

Casistica 1: Regolarizzazione omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione

entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento:	<ul style="list-style-type: none">• imposta non versata;• sanzioni ridotte allo 0,1%(pari a 1/10 del1%) per ogni giorno di ritardo;• interessi legali del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;
dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni da medesimo termine	<ul style="list-style-type: none">• imposta non versata;• sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%);• interessi legali del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;
oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni da medesimo termine:	<ul style="list-style-type: none">• imposta non versata;• sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%);• interessi legali del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;
oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno da medesimo termine:	<ul style="list-style-type: none">• imposta non versata;• sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%);• interessi legali del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;

Casistica 2: Regolarizzazione ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione

entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa:	<ul style="list-style-type: none">• imposta non versata;• sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%); interessi legali del 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 , del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni; Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;
--	---

<p>oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • imposta non versata; • sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%); <p>interessi legali del 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 , del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;</p> <p>Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento.</p>
--	---

Casistica 3: omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo

<p>entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • imposta non versata; • sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%); <p>interessi legali del 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 , del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;</p> <p>Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;</p>
<p>entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • imposta non versata; • sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%); <p>interessi legali del 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 , del 0,2% dal 01/01/2016, del 0,1% annuo a dal 01/01/2017 e del 0,3% a partire dal 01/01/2018 calcolati a giorni;</p> <p>Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento;</p>

Casistica 4: omessa dichiarazione con versamento corretto

<p>entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • presentazione della denuncia con versamento della sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) con un minimo di E. 50,00 pari ad E. 2,55. <p>Il versamento va eseguito utilizzando il modello di pagamento F24 barrando l'apposito riquadro e utilizzando il codice tributo 3924.</p> <p>Alla dichiarazione va allegata copia della ricevuta di pagamento scrivendo nelle</p>
--	---

	annotazioni "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione"
--	---

Le casistiche di omesso/parziale versamento sono applicabili anche alla TASI a partire dall'anno di imposta 2014.

*Tabella per il calcolo della sanzione per tardivo versamento entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento operoso "sprint")

Giorni														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sanzione														
0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%

Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini

- 1) occorre calcolare l'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista;
- 2) calcolo delle sanzioni:
le sanzioni vanno determinate sulla base della tipologia di violazione commessa
- 3) calcolo degli interessi:
gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU/TASI alla data del versamento a sanatoria, la percentuale e pari al:
 - 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014,
 - 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015,
 - 0,2% annuo a partire dal 01 /01 /2016;
 - 0,1% annuo a partire dal 01/01/2017;
 - 0,3% annuo a partire dal 01/01/2018.
- 4) dopo aver calcolato l'imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU/TASI nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento comprensivi di sanzioni ed interessi; dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella del "ravvedimento".

Le somme dovute in capo ad ogni singolo riga vanno arrotondate all'euro: es. euro 123,49 si indica euro 123,00, euro 123,50 si indica euro 124,00).

Codici tributo per versamento con modello F24 dall'anno 2014:

Codice comune: L346

CODICI IMU:

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA
3912	abitazione principale (A/1,A/8 e A/9) e pertinenze	COMUNE
3914	terreni agricoli	COMUNE
3916	aree fabbricabili	COMUNE
3918	altri fabbricati tenuti a disposizione (esclusa categoria D)	COMUNE
3918	altri fabbricati (esclusa categoria D)	COMUNE

3918	altri fabbricati (esclusa categoria D) per uso comodato a parenti entro il 1° grado	COMUNE
3925	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	STATO
3930	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	INCREMENTO COMUNE

CODICI TASI:

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA
3958	abitazione principale e relative pertinenze (diverse dalle categorie catastali A/ 1, A/8 ed A/9)	COMUNE
3959	fabbricati rurali ad uso strumentale	COMUNE

Si fa presente che, per una corretta e celere definizione della propria posizione, sarebbe opportuno trasmettere all'Ufficio Tributi, oltre alla fotocopia dell'F24, anche il dettaglio dei conteggi effettuati.

Traversetolo, 07/01/2017